

alcun danno del Neutrale, e non potendolo far senza danno, lo riparino perfettamente (1) quando le parti non abbiano diversamente convenuto tra loro,

D 2

Questi

- (1) Grozio *De Iur. Bell. & P. Lib. 3. Cap. 1. §. 5.* credendo che il non somministrar Armi ed altre Munizioni da Guerra fosse una Legge del Gius primitivo delle Genti, e non una mera convenzione, quando si tratta puramente di Commercio, ha deciso ad un tratto, appoggiato ad un detto d' Amalafunta riportato da Procopio *Goth. Cap. 3.* cioè „ *in Hostium esse partibus qui ad Bellum necessaria Hosti ministrat* „ e ad altre massime da lui trovate in *Agatia*, in *Procopio*, ed in *Demostene*, e riportate nel libro suddetto *Cap. XIV. §. 3. n. 2.* che quei Popoli, che somministrano al Nemico Munizioni da Guerra devon trattarsi come gl' istessi Nemici, senza distinguer nemmeno se questa somministrazione era fatta in linea di favore, parzialità, ed ajuto, o in linea di semplice Commercio. Per conseguenza non concede la restituzione delle cose intercette dal Belligerante ai Neutrali, se non sono di quelle che possono aver uso in Guerra, e fuor di Guerra „ *In tertio illo*